

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25 maggio 2000.
e successivamente a seguito Ordinanza Istruttoria, approvato con delibera
C.C. n. 37 del 28.8.2000

Art.1 – FASCIA ORARIA

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 05.00 (cinque) alle ore 03.00 (tre) del giorno successivo.
2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, la fascia di apertura è fissata dalle ore 08.00 (otto) alle ore 04.00 (quattro) del giorno successivo, qualora l'esercizio sia ubicato fuori dal centro abitato e dalle ore 08.00 (otto) alle ore 03.00 (tre) del giorno successivo, qualora l'esercizio sia ubicato all'interno del centro abitato.

Art. 2 – APERTURA GIORNALIERA

1. Gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 1 dell'art. 1, devono osservare un'apertura minima di 7 ore, anche non consecutive, nel rispetto del termine previsto per lo sgombero dei locali, di cui al successivo art. 3, commi 2 e 3.

Inoltre, previo un accordo tra le parti, dovrà essere diversificato l'orario di apertura giornaliero in modo da garantire il maggior numero possibile di ore di apertura degli esercizi nell'arco della giornata.

* 2. Gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 2 dell'art. 1, devono osservare un'apertura che dovrà essere non inferiore alle 5 ore e non superiore alle 12 ore, anche non consecutive, nel rispetto del termine previsto per lo sgombero dei locali, di cui al successivo art. 3, comma 3.

3. Per i pubblici esercizi di tipo c) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di trattenimento e svago.

4. L'orario adottato deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa esecutivo 7 giorni dopo l'avvenuta comunicazione;

* Art. 3 – ACCESSO AI LOCALI

1. L'orario di chiusura, comunicato al Comune nel rispetto dell'art. 2, è considerato termine per l'accesso al locale da parte del cliente.

2. Per gli esercizi classificati alla lettera a) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91 lo sgombero dei locali deve essere effettuato entro e non oltre 1 ora dall'orario di chiusura comunicato.

3. Per gli esercizi classificati alle lettere b), c) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91 lo sgombero dei locali deve essere effettuato entro e non oltre mezz'ora dall'orario di chiusura comunicato.

Ar. 4 – CHIUSURA INFRASETTIMANALE OBBLIGATORIA

1. E' obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, a scelta dell'esercente; è data facoltà di effettuare un'ulteriore chiusura, nel corso della settimana, fino al massimo di una giornata.

2. La comunicazione al Comune inerente la giornata di chiusura obbligatoria e l'eventuale giornata di chiusura aggiuntiva, deve essere effettuata almeno 7 giorni prima che sia data applicazione al turno obbligatorio e/o facoltativo prescelto.

Art. 5 - AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITÀ

1. L'esercente, nell'ambito della fascia oraria di cui all'art. 1 e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere attuato anche in forma non consecutiva. E' fatta salva la facoltà dell'esercente di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto, con obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. Qualora la chiusura ecceda i 30 giorni, l'operatore deve darne comunicazione all'Amministrazione, 10 giorni prima dell'inizio della sospensione.
2. L'esercente è tenuto ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario, che dovrà essere rispettato, di effettiva apertura e chiusura prescelto, la giornata di chiusura settimanale obbligatoria, nonché l'eventuale ulteriore chiusura, effettuata in aggiunta a quella obbligatoria.

Art. 6 - ORARI DELLE ATTIVITÀ MISTE

1. Qualora nei medesimi locali vengano esercitate in forma mista le attività di cui all'art. 5 comma 1, lettere a), b) e d) della Legge 287/91, l'attività prevalente determina l'osservanza dell'orario di apertura e chiusura.
2. Il carattere di prevalenza è stabilito dall'esercente che provvede a darne comunicazione al Comune che provvederà all'accertamento attraverso la Polizia Municipale.
3. E' vietato un orario differenziato.

Art. 7 - DEROGHE

1. E' data facoltà al Sindaco di emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale nel periodo 20 APRILE /15 OTTOBRE di ciascuno anno.
2. E' data altresì facoltà al sindaco di disporre la deroga all'obbligo della chiusura settimanale dei pubblici esercizi in occasione delle seguenti circostanze:
 - a) in tutte le festività infrasettimanali;
 - b) nella ricorrenza della festa del Santo Patrono;
 - c) nel periodo dall'1 dicembre al 6 gennaio;
 - d) nel mercoledì delle Ceneri;
 - e) nell'ultima settimana intera del carnevale e nell'ultima giornata di carnevale;
 - f) nella settimana antecedente alla Pasqua.

3. Il Sindaco può, infine disporre, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori e le associazioni di tutela dei consumatori, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all'obbligo della chiusura settimanale per i pubblici esercizi il cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva, per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali.

Art. 8 - DISCIPLINA DEGLI ORARI PER LE ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO

Le attività dotate di autorizzazione di tipo temporaneo (Concessione in occasione di particolari manifestazioni, sagre o altre riunioni straordinarie di persone) dovranno rispettare la fascia oraria e i periodi di apertura previsti ai precedenti art 1 (1° comma) e 2 (1° comma) per le attività classificate alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91.

art. 9 - LIMITI ORARI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ALL'ESTERNO DEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE

1) Durante il periodo estivo, coincidente con il periodo di validità dell'ora legale, il servizio attuato all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, su area pubblica o privata può essere svolto, previo rilascio di apposita autorizzazione, entro una fascia oraria compresa, per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art 5 comma 1 della Legge 287/91 , tra le ore 8 (otto) e le ore 1 (una) del giorno successivo.

2) L'autorizzazione è rilasciata dal competente Comando di Polizia Municipale e può essere revocata o ridotta nella sua estensione temporale per comprovati motivi di sicurezza, di intralcio alla viabilità o disturbo alla quiete pubblica.

*** art. 10 - CALENDARIO DEI TURNI DI CHIUSURA INFRASETTIMANALI**

1. La chiusura obbligatoria di un'intera giornata e quella facoltativa per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire, sentite le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, con criteri di gradualità ed equilibrata distribuzione sul territorio comunale in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori. Si intende come soddisfacente livello di servizio l'apertura di almeno il 50% degli esercizi del solo centro abitato.

Per gli esercizi pubblici non inseriti nel centro abitato la chiusura infrasettimanale sarà a scelta dell'esercente. E' data facoltà di effettuare un'ulteriore chiusura nel corso della settimana, fino al massimo di una giornata.



Art. 11 - CALENDARIO DELLE CHIUSURE PER FERIE

1. La chiusura facoltativa per ferie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire con criteri di gradualità ed equilibrata distribuzione sul territorio comunale in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori. Si intende come soddisfacente livello di servizio l'apertura di almeno il 50% degli esercizi del solo centro abitato. Per gli esercizi pubblici non ubicati nel centro abitato la chiusura per ferie sarà a scelta dell'esercente.
2. Annualmente entro il 30 Maggio, gli esercenti dovranno comunicare, per iscritto al Comando Polizia Municipale, il periodo di ferie prescelto. In caso di mancato raggiungimento di un accordo per rispettare i parametri previsti al 1° comma, il Sindaco, avvalendosi del potere di coordinamento, accoglierà le domande di chiusura per ferie secondo l'ordine di ricevimento.
3. Per attuare quanto previsto al 1° comma, l'esercente dovrà rendere noto al pubblico (mediante apposito avviso), con anticipo di almeno 20 gg., il periodo di chiusura per ferie.

Art. 12 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:
 - a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore.
 - b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. 17/97, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati.
 - c) le attività di somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.
 - d) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche.
 - e) le attività di somministrazione effettuate nelle scuole.
 - f) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico.
 - g) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

Art. 13 – SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni stabilite dagli art. 1-2-3-4- (1° comma) - 5 (2° comma) e 6 del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da £ 1.000.000 a £. 6.000.000. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
2. Le violazioni delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionabili ai sensi del precedente 1° comma, sono sanzionate ai sensi degli art. 106,107,108 e 109 del T.U.L.P.C. approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modifiche ed integrazioni, con il pagamento di una sanzione amministrativa così graduata:

a) art. 3, 2° comma, omesso sgombero dei locali previsto entro e non oltre l'ora successiva all'orario massimo comunicato per gli esercizi di tipo a): da € 100.000 (centomila) a € 1.000.000 (un milione).

b) art. 3, 3° comma, omesso sgombero dei locali previsto entro e non oltre la mezz'ora successiva all'orario massimo comunicato per gli esercizi di tipo b)-c) e d), da € 100.000 (centomila) a € 1.000.000 (un milione).

c) art. 5 (1° comma - ultimo capoverso): mancata comunicazione preventiva al comune, del periodo di chiusura, qualora protratto oltre i 30 gg, da € 100.000 (centomila) a € 1.000.000 (un milione).

3. Le violazioni all'art. 13, 2° comma, lettera a) e b) comporta, oltre alla comminazione della sanzione, anche la chiusura immediata dell'esercizio.

4. Per le violazioni sanzionate dal presente regolamento è data facoltà al trasgressore di pagare all'agente accertatore, all'atto della contestazione ed in via definitiva la somma di € 100.000 (centomila), con successivo rilascio di ricevuta di avvenuto pagamento.

5. In caso di recidiva, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di pubblico esercizio per un periodo compreso tra 5 e 20 giorni. Si ha recidiva quando la stessa violazione venga commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione.

* Art. 14

NB
* Modifiche apportate con delibera CC n° 37/2000



Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

DIREZIONE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI
Comitato regionale di controllo

COMUNE DI CAVASSO NUOVO
3 1 11 2000
N. 6136 <i>deliber</i>

Prot. n.: 2000/0035726

27/11/2000

Udine,
Via A. Caccia, n. 17 - tel. 0432 555111
Fax 0432 555578 - 0432 555143

Spett.
COMUNE DI

33090 CAVASSO NUOVO PN

Oggetto: Comunicazione delle decisioni adottate nella seduta n. 53 del 27/11/2000 - presidente avv. Giovanni Vio. Trasmissione elenco atti ravvisati privi di vizi di legittimità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 7, della L.R. 12 settembre 1991, n. 49, si comunica che il Comitato Regionale di Controllo, nella seduta in oggetto, ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità relativamente ai seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/08/2000 - Reg. Co.Re.Co. n. 6389 - Prot. n. 34784, avente ad oggetto: "Modifica al regolamento comunale per la disciplina dell'orario dei pubblici esercizi."
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/08/2000 - Reg. Co.Re.Co. n. 6390 - Prot. n. 34785, avente ad oggetto: "Modifica al regolamento per la disciplina dell'orario delle attività commerciali."

Distinti saluti.

Il Segretario

sig.ra Cappellaro

WM